

**DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
18 ottobre 2013, n. 51**

Modalità e criteri per la designazione delle componenti della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo indicate nell'articolo 14, comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità)

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Designazioni

Art. 3 - Partecipazione alla categoria di appartenenza

Capo II - Procedura per la designazione delle componenti da parte delle associazioni che operano per la promozione delle pari opportunità di genere

Art. 4 - Pubblicità

Art. 5 - Richiesta di partecipazione

Art. 6 - Valutazione della richiesta di partecipazione

Art. 7 - Presentazione della candidatura

Art. 8 - Assemblea delle associazioni

Art. 9 - votazione

Capo III - Procedura per la designazione delle componenti in rappresentanza delle parti sociali

Art. 10 - Designazione delle componenti in rappresentanza delle parti sociali

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 11 - Decreto di nomina

Art. 12 - Sostituzione

Art. 13 - Revoca

Art. 14 - Disposizioni transitorie

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. Questo provvedimento stabilisce le modalità e i criteri per la designazione delle componenti della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo indicate nell'articolo 14, comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità), ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

2. In questo provvedimento l'uso del genere femminile per indicare i soggetti e gli stati giuridici s'intende riferito a entrambi i generi.

Art. 2
Designazioni

1. Per la designazione delle componenti indicate nell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulle pari opportunità, da parte delle associazioni che operano nella provincia di Trento per la promozione delle pari opportunità di genere, si applica la procedura prevista dal capo II di questo provvedimento.

2. Per la designazione delle componenti indicate nell'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), della legge provinciale sulle pari opportunità, da parte rispettivamente delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, si applica la procedura prevista dal capo III di questo provvedimento.

Art. 3
Partecipazione alla categoria di appartenenza

1. Le associazioni che operano nella provincia di Trento per la promozione delle pari opportunità di genere, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro possono partecipare alla designazione delle proprie rappresentanti nella commissione secondo le modalità stabilite da questo provvedimento esclusivamente per la categoria di appartenenza, ai sensi rispettivamente dell'articolo 14, comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale sulle pari opportunità. Sono inammissibili le richieste presentate per una categoria diversa da quella di appartenenza.

Capo II
Procedura per la designazione delle componenti da parte delle associazioni che operano per la promozione delle pari opportunità di genere

Art. 4
Pubblicità

1. Attraverso i mezzi di comunicazione che ritiene più idonei, il Presidente del Consiglio provinciale dà pubblicità delle modalità per la designazione delle componenti indicate nell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulle pari opportunità, riferite:

- a) all'invio della richiesta di partecipazione all'assemblea delle associazioni disciplinata dall'articolo 8 di questo provvedimento;
- b) alla presentazione delle candidature per la designazione delle componenti indicate nell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulle pari opportunità.

Art. 5
Richiesta di partecipazione

1. Le associazioni che operano per la promozione delle pari opportunità di genere, aventi sede nella provincia di Trento, inviano la richiesta di partecipazione all'assemblea delle associazioni entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla data delle elezioni provinciali.

2. La richiesta è indirizzata al Presidente del Consiglio provinciale e sottoscritta dal

legale rappresentante dell'associazione.

3. Alla richiesta sono allegati:

- a) l'atto costitutivo;
- b) lo statuto, approvato da almeno tre anni, che tra gli scopi sociali preveda iniziative per la promozione delle pari opportunità di genere;
- c) una relazione che attesti l'attività svolta nell'esercizio delle finalità indicate nella lettera b), con riferimento almeno all'ultimo triennio, sottoscritta dal legale rappresentante.

4. La richiesta può essere consegnata a mano o inviata tramite posta elettronica certificata, raccomandata o posta ordinaria, per la data di quest'ultima fa fede il timbro postale.

Art. 6

Valutazione della richiesta di partecipazione

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale valuta la richiesta di partecipazione all'assemblea delle associazioni entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. La decisione dell'Ufficio di presidenza è comunicata all'associazione tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7

Presentazione della candidatura

1. Ciascuna associazione ammessa ai sensi dell'articolo 6 di questo provvedimento può presentare una sola candidatura per la designazione delle componenti indicate nell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulle pari opportunità. La candidatura deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro il quindicesimo giorno precedente la data della seduta dell'assemblea delle associazioni.

2. La candidatura è inviata al Presidente del Consiglio provinciale attraverso un apposito modulo che riporta:

- a) i dati identificativi e i recapiti della candidata;
- b) una descrizione dell'attività svolta dalla candidata che attesti una sua significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale, lavorativo o assimilabile coerente con l'attività esercitata dalla commissione;
- c) la dichiarazione relativa a precedenti mandati nella commissione provinciale per la pari opportunità tra donna e uomo;
- d) la sottoscrizione del legale rappresentante dell'associazione che promuove la candidatura;
- e) l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- f) la sottoscrizione della candidata della dichiarazione di accettazione dell'eventuale incarico.

3. Sull'ammissibilità della candidatura decide inappellabilmente il Presidente del Consiglio provinciale.

4. L'elenco delle candidature ammesse è trasmesso alle associazioni per posta elettronica almeno entro il terzo giorno precedente la data della seduta dell'assemblea delle associazioni. Le associazioni possono prendere visione della documentazione completa riferita alle candidature ammesse secondo le modalità stabilite e comunicate dal Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 8

Assemblea delle associazioni

1. L'assemblea delle associazioni è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, è inviato alle associazioni ammesse ai sensi dell'articolo 6 e pubblicato sul sito internet del Consiglio provinciale.

2. La seduta dell'assemblea è valida se è presente la maggioranza delle associazioni. Se non si raggiunge tale maggioranza il Presidente del Consiglio provinciale convoca l'assemblea entro i dieci giorni successivi e per la validità della seduta è sufficiente la presenza di un terzo delle associazioni.

3. La legale rappresentante dell'associazione che non può partecipare all'assemblea indica la sua delegata utilizzando il modulo allegato all'avviso di convocazione.

Art. 9

Votazione

1. L'assemblea delle associazioni vota le candidate per la designazione delle componenti indicate nell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulle pari opportunità a scrutinio segreto e con voto limitato a tre nominativi.

2. Assolve alle funzioni di scrutatrice la rappresentante delle associazioni più giovane di età.

3. Possono essere votati solo i nominativi per i quali è pervenuta la candidatura, se questa è stata dichiarata ammissibile. Su ogni scheda possono essere riportati non più di tre nominativi. Le schede che riportano un numero di nominativi superiore sono dichiarate nulle.

4. Il Presidente del Consiglio provinciale proclama elette le sei candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti; se più candidate hanno conseguito lo stesso numero di voti si procede a un solo ballottaggio tra esse; se dopo il ballottaggio permane ancora la parità di voti risulta eletta la più giovane di età.

5. Il Presidente del Consiglio provinciale redige un elenco delle candidate votate e non risultate elette; se più candidate hanno conseguito lo stesso numero di voti l'ordine è determinato in base all'età, dalla più giovane alla più anziana. L'elenco resta valido per la durata della legislatura ed è utilizzato per le sostituzioni ai sensi dell'articolo 12 di questo provvedimento.

Capo III

Procedura per la designazione delle componenti in rappresentanza delle parti sociali

Art. 10

Designazione delle componenti in rappresentanza delle parti sociali

1. Per la designazione delle componenti previste dall'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), della legge provinciale sulle pari opportunità, a inizio legislatura, il Presidente del Consiglio provinciale invita le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a far pervenire, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di ricezione dell'invito, il nominativo della rispettiva rappresentante.

2. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei

lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro sono individuate attraverso i dati forniti dalle strutture provinciali competenti in materia di lavoro.

3. La designazione è inviata al Presidente del Consiglio provinciale attraverso un apposito modulo che riporta:

- a) i dati identificativi e i recapiti della designata;
- b) una descrizione dell'attività svolta dalla designata che attesti una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale, lavorativo o assimilabile coerente con l'attività esercitata dalla commissione;
- c) la dichiarazione relativa a precedenti mandati nella commissione provinciale per la pari opportunità tra donna e uomo;
- d) la sottoscrizione del legale rappresentante dell'organizzazione che indica la designata;
- e) l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- f) la sottoscrizione da parte della designata della dichiarazione di accettazione dell'eventuale incarico.

4. La designazione inviata dopo il termine stabilito nel comma 1 è inammissibile. La designazione sottoscritta da organizzazioni diverse da quelle contattate è inammissibile.

5. Sull'ammissibilità della designazione decide inappellabilmente il Presidente del Consiglio provinciale.

6. Per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), della legge provinciale sulle pari opportunità, se le organizzazioni contattate non esprimono una designazione unitaria, il Presidente del Consiglio provinciale redige un elenco delle designazioni pervenute e i nominativi sono ordinati tenuto conto del numero delle organizzazioni che sostengono il nominativo. Se più nominativi sono sostenuti dallo stesso numero di organizzazioni prevale la più giovane di età. L'elenco resta valido per la durata della legislatura ed è utilizzato per le sostituzioni ai sensi dell'articolo 12.

Capo IV *Disposizioni finali*

Art. 11 *Decreto di nomina*

1. Le componenti della commissione indicate nell'articolo 14, comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale sulle pari opportunità sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio provinciale. Il decreto è comunicato alle componenti.

Art. 12 *Sostituzione*

1. In caso di dimissioni, morte o decadenza di una delle componenti della commissione indicate nell'articolo 14, comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale sulle pari opportunità, il Presidente del Consiglio provinciale provvede con decreto alla sua sostituzione. La sostituta resta in carica per la durata della commissione.

2. Per la sostituzione della componente nominata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulle pari opportunità, il Presidente del Consiglio provinciale nomina la prima delle candidate non elette presente nell'elenco previsto dall'articolo 9, comma 5, di questo provvedimento. Se nel corso della legislatura si esaurisce l'elenco delle non elette, il Presidente del Consiglio provinciale invita le

associazioni ammesse ai sensi dell'articolo 6 a presentare nuove candidature secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 e convoca l'assemblea delle associazioni ai sensi dell'articolo 8; questa disposizione non si applica se l'elenco si esaurisce negli ultimi sei mesi della legislatura.

3. Per la sostituzione della componente nominata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere c) o d), della legge provinciale sulle pari opportunità, il Presidente del Consiglio provinciale nomina la prima delle designate presente nell'elenco formato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, di questo provvedimento se per il rinnovo della commissione non è stata presentata una designazione unitaria. Se per il rinnovo della commissione le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori o le organizzazioni dei datori di lavoro contattate hanno espresso una designazione unitaria o se l'elenco delle designate è esaurito, le medesime organizzazioni sono invitate a designare la propria rappresentante secondo le modalità stabilite nell'articolo 10; questa disposizione non si applica se la dimissione, la morte o la decadenza della componente nominata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere c) o d), della legge provinciale sulle pari opportunità si verifica negli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 13

Revoca

1. La componente della commissione non può essere revocata su richiesta dell'associazione o dell'organizzazione che ne ha sostenuto la nomina se non in presenza di fatti oggettivi e documentati che dimostrano lo scostamento irragionevole o una obiettiva contrapposizione dell'attività della nominata con le scelte della designante.

2. Sulla richiesta di revoca decide inappellabilmente il Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Per il calcolo del limite di mandati stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge provinciale sulle pari opportunità, cui fanno riferimento le dichiarazioni previste dagli articoli 7, comma 2, lettera c), e 10, comma 3, lettera c), di questo provvedimento non si considerano i mandati precedenti la prima applicazione dell'articolo 14 della legge provinciale sulle pari opportunità ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge provinciale.

2. Fino a quando il provvedimento interno di organizzazione e di funzionamento della commissione previsto dall'articolo 14, comma 7, della legge provinciale sulle pari opportunità non dispone in materia, la seduta di insediamento della commissione per le pari opportunità è convocata dal Presidente del Consiglio provinciale; la presidenza provvisoria è assunta dalla componente più giovane di età fino all'elezione della presidente della commissione ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge provinciale sulle pari opportunità.